GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sent. 1° luglio 1926. — Navigazione Generale Italiana c. Pugliese Francesco.

Definizione dell'emigrante-infermiere.

L'infermiere è un lavoratore manuale, poichè la sua opera è prevalentemente materiale che si svolge in modo non autonomo, ma col controllo e con la guida del chirurgo. Pertanto egli assume la qualità d'emigrante.

La C. C. osserva :

« Sulla eccezione d'incompetenza, che fu sollevata dal vettore nel giudizio di prima istanza e che forma un motivo di appello, osservasi che ben fece il primo giudice a rigettarla, ritenendo che anche l'infermiere debba essere considerato un lavoratore manuale e quindi emigrante, a norma e per gli effetti della legge sull'emigrazione. Mancando nella nostra legge la definizione del lavoro manuale, bisogna far ricorso ai principii dell'economia politica, i quali consigliano a ritenere manuale quel lavoro che si esegue in modo autonomo e prevalentemente con le braccia senza richiedere un compiuto corredo di cognizioni scientifiche. L'opera del chirurgo, per quanto si esegue con le braccia, è eminentemente scientifica, poichè si svolge in compiuta autonomia e le braccia nella operazione chirurgica sono guidate dalle cognizioni scientifiche sull'anatomia del corpo umano e sulla tecnica operatoria. L'opera dell'infermiere invece è prevalentemente materiale, guidata, sì, da cognizioni tecniche, le quali però nulla tolgono alla materialità dell'opera, che, in fatto, non può svolgersi in modo autonomo, essendo sempre necessario il controllo e la guida del chirurgo. Egualmente il meccanico, che lavora sul motore, ha bisogno di un corredo di cognizioni tecniche, ma anche il suo lavoro non è autonomo, poichè si svolge sotto la direzione dell'ingegnere.

« L'infermiere, adunque, non è che un lavoratore manuale e deve ritenersi perciò emigrante, di guisa che l'azione, che egli promuove relativamente al contratto di trasporto, spetta alla cognizione della giurisdizione speciale emigratoria. ».